



## INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DELLA CONFEDERAZIONE – PROMEMORIA PER LE VITTIME

*Si prega di leggere attentamente e di conservare il presente promemoria!*

### In generale

Il contributo di solidarietà della Confederazione è un contributo unico versato, su domanda, alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari prima del 1981. È un segno di riconoscimento dell'ingiustizia subita e intende, se ancora possibile, contribuire alla sua riparazione.

Il contributo di solidarietà è *altamente personale*. Le spetta esclusivamente in quanto vittima, in seguito alle gravi lesioni della personalità subite all'epoca.

### Cosa succede dopo il versamento del contributo di solidarietà?

- Ha il diritto di disporre liberamente di questo contributo. In concreto:
  - nessuno glielo può togliere;
  - gli uffici di tassazione non possono computarlo come reddito;
  - in caso di procedimenti esecutivi o titoli di credito, il contributo di solidarietà non può essere pignorato così come non sono pignorabili gli oggetti acquistati con il contributo;
  - le prestazioni complementari, l'aiuto sociale e le prestazioni transitorie per i disoccupati anziani non possono essere ridotti in seguito al versamento del contributo di solidarietà.
- Le raccomandiamo di aprire un conto separato per il contributo di solidarietà, affinché possa dimostrare alle autorità in qualsiasi momento l'importo in Suo possesso.  
È inoltre assolutamente necessario conservare le ricevute degli acquisti effettuati con il contributo.
- In linea di principio ha diritto a disporre liberamente del contributo anche se ha un curatore. Ciò significa che non è ad esempio possibile utilizzare il contributo di solidarietà per il normale sostenimento o il finanziamento di un eventuale soggiorno in un istituto. A scanso di equivoci può essere opportuno contattare il curatore, in particolare se gestisce i Suoi conti.
- Se nel corso della Sua vita non riesce a utilizzare per intero il contributo di solidarietà, l'importo restante – insieme agli altri beni – confluisce nella massa ereditaria e non gode più di alcuna particolare protezione legale.

### Informazioni

In caso di **difficoltà con altre autorità** in relazione al contributo di solidarietà, può fornire loro l'apposito promemoria allegato. Può anche contattare direttamente l'Ufficio federale di giustizia, settore MCSA, tel.: 058 462 42 84, [sekretariat@fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch](mailto:sekretariat@fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch).